

Urbanistica

Bonus edilizi, detrazione anche con mancata indicazione di alcune imprese coinvolte

di Marco Zandonà

29 Settembre 2023

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto. La mancata indicazione di alcune imprese coinvolte Ho effettuato una manutenzione straordinaria di un immobile di mia proprietà, avvalendomi di più soggetti (muratore, idraulico, elettricista e tinteggiatore) ed effettuando, per ognuno di loro, il bonifico parlante. Qualora il professionista abbia indicato nella Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) solamente uno dei soggetti coinvolti, anziché indicarli tutti, potrebbero esserci problemi per la detrazione prevista?

La risposta dell'esperto: La risposta è negativa: il diritto alla detrazione permane, anche se è necessario provvedere alla successiva integrazione con il nominativo della altre ditte appaltatrici, per evitare l'applicazione della sanzione per intero e non in misura ridotta, come previsto, appunto, nel caso in cui l'integrazione avviene spontaneamente. La normativa in tema di Cila (articolo 6-bis del Dpr 380/2001, Testo unico edilizia; Dlgs 222/2016, sezione II - Edilizia, tabella A; eventuali leggi regionali) prevede l'obbligo - a carico del titolare - di comunicare allo Sportello unico (anche soltanto prima di iniziare i lavori) il nome delle imprese che eseguono le opere. Tale obbligo sussiste pure in caso di lavori eseguiti in economia, mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi. La mancata indicazione del nome dell'impresa costruttrice che esegue i lavori comporta una sanzione di 1.000 euro per omessa comunicazione al Comune (articolo 6-bis Dpr 380/2001: tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione), in quanto la stessa Cila risulta essere priva di un elemento essenziale. Tuttavia, la

successiva integrazione della comunicazione, con l'indicazione delle altre imprese appaltatrici, garantisce il diritto alla detrazione fiscale delle spese sostenute, senza alcun rischio di perdita del beneficio fiscale (non occorre alcuna sanatoria).

Come indicato, infatti, anche nella Guida al 50% edita dall'agenzia delle [Entrate](#) le ipotesi che comportano la decadenza dal bonus edilizio sono:

- il pagamento non eseguito tramite bonifico bancario o postale, o l'effettuazione di un bonifico che non riporti le indicazioni richieste;
- la mancata esibizione delle fatture o ricevute che dimostrano le spese effettuate;
- la non esibizione della ricevuta del bonifico o l'intestazione dello stesso a persona diversa da quella che chiede la detrazione;
- l'esecuzione di opere edilizie in violazione alle norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- la violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi;
- l'assenza di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori che attesta l'osservanza delle norme suddette.

Gli ultimi contenuti di Urbanistica →

29 Settembre 2023

Grandi progetti a Mantova, il nuovo parco Te modello per la città del futuro

di Sara Deganello

28 Settembre 2023

Superbonus, faro Eurostat sui crediti incagliati

di Giuseppe Latour Giovanni Parente

28 Settembre 2023

Bonus casa, il piano di lavori e pagamenti cambia con gli sconti

di Giorgio Gavelli

28 Settembre 2023


Stretta sui reati ambientali, gare pubbliche trasparenti

di Giovanni Negri

28 Settembre 2023

Milan, investimento da 1,1 miliardi di euro per lo stadio a San Donato

di Marco Bellinazzo

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com>]

